

Allegato 1
REGISTRATO A
al n. 340
Liquidati Euro

STATUTO
"L'Istrice A.P.S."

IL FUNZIONARIO
Annamaria Pedersig
* firma su delega del Direttore Provinciale

Esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs 117/17



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

L'Istrice A.P.S., da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Pordenone, e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede nel Comune di Pordenone non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si considerano di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; in particolare l'Associazione offre uno spazio di ascolto e dei percorsi di formazione, prevenzione, psicoeducativi e di cambiamento per uomini vittime o autori di violenza domestica a seguito di un'attenta valutazione dei rischi, mediante un lavoro coordinato con i Servizi Territoriali e/o altri enti pubblici o privati del Terzo settore.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.

53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare l'Associazione, in autonomia o in collaborazione con enti pubblici o privati del Terzo settore, si adopera nella realizzazione di iniziative informative, psicoeducative e formative (ad es. corsi, seminari, workshop, webinar, ecc.) al fine di favorire una politica di pari opportunità implementando la conoscenza sul fenomeno della violenza di genere e sulle modalità di gestione delle situazioni di violenza domestica.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato o delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolare l'Associazione collabora e sostiene sul territorio regionale, la realizzazione di iniziative culturali ed artistiche volte alla diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'organo di amministrazione/consiglio direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero di altri enti del Terzo settore, o senza scopo di lucro, non deve essere superiore al 50% del numero delle A.P.S.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati in seguito al versamento, se previsto, della quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo amministrativo.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e può venire meno nei casi previsti dall'art. 5. del suddetto statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dalla stessa mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

È a cura dell'Organo di amministrazione stabilire se il recesso della carica di socio ha effetto al termine dei successivi 15 giorni dalla deliberazione dell'Organo amministrativo o il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione è nominato dall'assemblea e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, annotate nel libro degli associati come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017, dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stabilire in caso di recesso dell'associato se la perdita di qualifica di associato ha effetto al termine dei successivi 15 giorni dalla deliberazione dell'Organo Amministrativo o il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dell'Associazione è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione, disgiuntamente, rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

ART. 9

(Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati tra i soci che fanno parte dell'Organo di Amministrazione dall'assemblea e operano in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale rispondono direttamente.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, su decisione dell'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente convocano l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10

(L'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Assenza di scopo di lucro)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo come indicati dall'Art. 8 c.1 c.2 c.3 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c.1-2 e dall'art. 14 c.1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

ART. 16

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, i quali svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti gli associati, in regola con la quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

I libri associativi sono i seguenti:

- libro degli associati;
- libro dei volontari;
- libro delle delibere dell'assemblea soci;
- libro delle delibere dell'organo di associazione/consiglio direttivo;
- libro delle delibere di eventuali organi di controllo;
- Eventuale interno per i beni.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni come previsto dall'Art. 17 c. 6 del D.Lgs n. 117/2017.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione ad unanimità oppure della maggioranza dei soci amministratori che ne determina le modalità di attuazione e possono essere stipulate da ciascun socio che compone l'Organo Amministrativo (firma disgiunta).

La copia di ogni convenzione è custodita, a cura dell'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione.

ART. 20

(I beni)

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Eventuali beni immobili, i beni registrati mobili, verranno elencati all'interno di un apposito inventario e depositato presso la sede dell'Associazione che può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

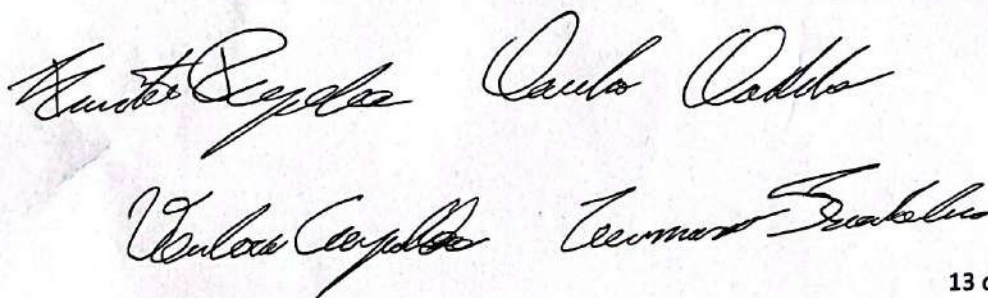
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Verbale riunione l'Istrice del 13.05.2021

La riunione inizia alle 19:00.

Sono presenti alla giornata: Oddo Aurelio, Valeria Franco, Pasquale Fiorente, Agustina Zaka, Giuseppina di Francia, Valeria Capalbo, Tommaso Scattolin, Alessio Roveri, Ilaria Roveda e Valentina Pallua.

Sono assenti giustificati: Sara Mirone

I temi trattati sono stati i seguenti

- Approvazione nuovo statuto
- Nomina presidente
- Rinuncia carica Vice presidente Sara Mirone
- Candidatura e nomina Vice Presidente
- Rinuncia Carica Segretario Ilaria Roveda
- Candidatura e nomina Segretario
- Riesame del modulo di iscrizione
- Passaggio nel libro dei volontari dei Soci Aurelio Oddo e Valeria Franco e Giuseppina di Francia
- Discussione sulla progettualità europea con Itaca
- Ingresso in associazione in qualità di volontari di Elisa Presot e Rachele Serra, Francesca Costantini e Bernabe Alison
- Discussione casi

Viene approvato lo statuto che verrà presentato all'Agenzia delle Entrate a seguito dell'aggiornamento del codice del Terzo Settore. Si discute dell'allargamento generale dei soci che compongono l'organo Amministrativo (indipendentemente dalla carica assegnata) della responsabilità civile e penale dell'Associazione. All'unanimità tutti i partecipanti manifestano il loro assenso.

Dopo le dimissioni dell'ormai ex presidente Aurelio Oddo, si candida e viene nominato all'unanimità in qualità di Presidente il Dott. Fiorente Pasquale.

Le Dott.sse Sara Mirone e Ilaria Roveda mediante PEC hanno inviato la loro rinuncia alle cariche rispettivamente di Presidente e segretario. Si propone pertanto di ricoprire questi ruoli agli associati. Si candidano i Dott.ri Valeria Capalbo e Tommaso Scattolin.

Viene eletta all'unanimità Valeria Capalbo in qualità di Vice Presidente. Viene nominato in qualità di Segretario il Dott. Tommaso Scattolin.

Si discute in gruppo della possibilità di partecipare al bando Europeo in collaborazione con Itaca. Il gruppo vota positivamente.

I presenti accordano il passaggio dei soci: Giuseppina Di Francia, Aurelio Oddo e Valeria Franco a partire dal giorno 15/05/2021 da Soci Ordinari a Volontari.

Si decide di far entrare in qualità di volontari Elisa Presot e Rachele Serra, Francesca Costantini e Bernabe Alison presentati da Ilaria Roveda e Valeria Franco.

Si discute dei nuovi casi che sono attualmente in valutazione.

La riunione termina alle 21:57

Firme dei presenti

Pordenone, 13.05.2021

Valeria Capalbo *Agustina Zaka* *Pasquale Fiorente*
Giuseppina Di Francia *Tommaso Scattolin* *Valeria Franco*
Aurelio Oddo *Elisa Presot* *Rachele Serra*
Francesca Costantini *Bernabe Alison*